



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, e, in particolare, l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “*Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante “*Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*” e 23 giugno 1990, n. 202, recante “*Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante “*Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012*”;

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTI, in particolare, l’articolo 1 della legge n. 186 del 2003, relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’articolo 2 concernente le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, ed, in particolare, l’articolo 1-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, come modificato, da ultimo, dall’articolo 20, comma 6, del decreto – legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO, in particolare, il novellato comma 1 dell’articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO, altresì, il novellato comma 2 dell’articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui, tra l’altro, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al sopra richiamato comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di determinati titoli e requisiti di servizio, alla quale è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA l’Intesa sottoscritta in data 9 gennaio 2024 dal Ministro dell’istruzione e del merito e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana finalizzata all’espletamento del concorso per l’assunzione degli insegnanti di Religione Cattolica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione, stante la previsione dell’allora vigente articolo 1-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, è stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

VISTO il comma 9 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, relativamente alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano, tra l’altro, svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

VISTO l’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, n. 14, relativamente alla proroga al 2023 dell’autorizzazione a bandire un concorso ordinario per la copertura del 50% dei posti per l’insegnamento della religione cattolica





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure di autorizzazione delle assunzioni;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, ed in particolare i commi 3 e 3-bis dell’articolo 39, relativamente alla disciplina delle procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, con la quale, alla luce delle innovazioni normative intervenute, in superamento della precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato d.P.C.m. 20 luglio 2021, è richiesta l’autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.442 posti di personale insegnante di religione cattolica, che si prevede saranno vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di cui n. 3.231 per il concorso ordinario e n. 3.211 per il concorso straordinario;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, con la quale, in superamento della precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato d.P.C.m. del 20 luglio 2021 e della precedente nota del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, è stata richiesta l’autorizzazione all’avvio di procedure concorsuali, due ordinarie e due straordinarie, per il reclutamento a tempo indeterminato, nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di n. 6.718 insegnanti di religione cattolica;

PRESO ATTO che nella sopra richiamata nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, viene comunicato che il contingente complessivo di n. 6.718 posti sarà suddiviso in n. 2.017 posti da destinare alle procedure concorsuali ordinarie – di cui n. 970 per la scuola dell’infanzia e primaria e n. 1.047 per la scuola secondaria di primo e secondo grado – mentre alle procedure straordinarie saranno destinati n. 4.701 posti – di cui n. 2.261 per la scuola dell’infanzia e primaria e n. 2.440 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;

PRESO ATTO, altresì, che dalla relazione allegata alla suddetta nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, si evince che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel triennio in esame sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico dell’8 novembre 2023, prot. n. 255689, trasmessa con nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 13 novembre 2023, prot. n. 47464, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento nel limite di n. 6.428 unità di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, in sostituzione integrale dell'autorizzazione rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021, all'avvio di procedure concorsuali, nel limite di n. 6.428 unità di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica.
2. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

per **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

